

STATUTO "UNICREDIT CIRCOLO UMBRIA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE



ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "UNICREDIT CIRCOLO UMBRIA -

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo APS solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS.

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) - Sezione altri enti del terzo settore - l'associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione "UNICREDIT CIRCOLO UMBRIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla denominata "UNICREDIT CIRCOLO UMBRIA APS"

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Perugia all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale e collettivo dei propri associati e della comunità, promuovendo e gestendo attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore degli Associati e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione degli atteggiamenti e comportamenti attivi degli stessi, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, e l'accrescimento le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati, nonché di promuovere quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale. Oltre che di promuovere l'assistenza e la solidarietà fra gli stessi associati.

Per il perseguimento delle proprie specifiche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione esercita, in via principale e prevalente, le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nell'ambito dei settori di attività di interesse generale l'Associazione, a titolo indicativo e non esaustivo, opera attraverso lo svolgimento delle seguenti specifiche attività, iniziative e progetti:

- Organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, artistiche e sportive, quali spettacoli (teatrali, musicali, di danza, di animazione, di cinematografia, di modellismi, di bricolage, di collezionismo ecc), mostre, festival, convegni, congressi ecc.
- Organizzazione di iniziative di solidarietà sociale
- Promozione e organizzazione di attività culturali, musicali, turistiche sportive atte a consentire una più elevata qualità della vita nonché rappresentare opportunità di svago e socialità per i soci e i terzi
- Costituzione e la gestione di un luogo d'incontro fra gli associati, a scopo ricreativo, sociale e culturale diretto a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e della comunità di appartenenza.
- Organizzazione e promozione di convegni, festival, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, soggiorni, corsi e centri di studio ed addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico, culturale e del tempo libero
- Organizzazione di seminari e corsi di formazione, laboratori formativi e convegni, rivolti alla crescita culturale e professionale dei cittadini, degli associati e dei membri di altre organizzazioni che perseguono scopi simili.
- Promozione e organizzazione di attività di animazione e aggregazione rivolta ai ragazzi e giovani, anche attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di eventi ed attività sportive e formative;
- Promozione e realizzazione di ogni altra iniziativa di carattere ricreativo, culturale, artistico, turistica di interesse sociale, culturale o religioso, sportiva dilettantistica diretta alla realizzazione degli scopi sopra indicati

L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi agli Associati e agli Iscritti, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.

Il Circolo può assumere iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed Organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. Il Circolo può affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali o a Federazioni o Coordinamenti fra Circoli Aziendali regionali ed interregionali.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (o al diverso limite previsto di volta dalla legge vigente), conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono essere associati del Circolo:

A. i Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti nelle province di Perugia e Terni, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Associati Effettivi). Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.

B. i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.

C. altri soggetti persone fisiche, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo UniCredit.

D. gli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Gli associati di cui sopra si articolano:

a) Effettivi:

I) Dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3 salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;

II) ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 3, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il l'ex Dipendente risiede; cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;

Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1a) e 1aII) comporta la perdita della qualifica di Associato Effettivo.

b) Aggregati:

I) gli orfani e il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti;

II) qualunque altro soggetto;

III) i familiari degli Associati Effettivi nonché degli Associati di cui ai punti 1bI) e 1bII).

Agli Associati Effettivi o Aggregati il Consiglio Direttivo, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di Associato Onorario, con esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa. L'adesione di questi deve comunque essere fatta nel rispetto di quanto in proposito statuito nel successivo art 9

Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo: coniuge e assimilati ex l. n. 76/2016, convivente more uxorio, figli, genitori e fratelli).

Tutti gli Associati godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo (fatto salvo il limite giuridico all'elettorato passivo previsto per i soci non maggiorenni).

Sono Iscritti e possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento di cui all'art. 3, tenendo conto della capienza e/o ricettività delle strutture del Circolo, gli appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, degli Associati.

ART. 8) DIRITTI - DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli associati.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati alle cariche associative.

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione;
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi

di aspiranti associati non ammessi;

h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
- k. delibera sulla decisione di acquisizione della personalità giuridica
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata (almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data fissata) in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La stessa viene poi diffusa attraverso gli strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) ed avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in Assemblea.



Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria (fatto salvo quanto specificato nel presente Statuto in merito alle assemblee chiamate a decidere sull'eventuale modifica statutaria o scioglimento) sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due/terzi) degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare sulle eventuali modifiche straordinarie occorrerà, in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/10 degli associati e, in eventuale terza convocazione, la presenza di almeno 1/10. Per una eventuale quarta convocazione occorrerà la presenza di almeno 30 associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene

a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri eletti dall'Assemblea degli associati e resta in carica per tre esercizi.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. In aderenza a quanto consentito dall'art 26 comma 4 del Codice del Terzo Settore, 4 componenti devono essere scelti nella categoria dei soci effettivi.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione della sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, a maggioranza semplice, il Presidente, il Segretario e l'Economo.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario.

In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Presidente, il Segretario e l'Economo, che costituiscono l'Esecutivo del Circolo, attendono a

tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti sono responsabili.

L'Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo del Circolo.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

- i. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- h. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- i. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- k. stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
- l. decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;
- m. predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'attuazione del presente Statuto e per l'organizzazione e gestione del Circolo;
- n. approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;
- o. ratifica l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che

verranno emanati dalle stesse;

p. valuta le domande di iscrizione degli Associati e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

q. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo applica provvedimenti disciplinari nei confronti dell'Associato o dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:

- tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
- prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
- dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
- dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. le sale ricreative).

Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dell'Associato o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

- a) ammonizione scritta
- b) sospensione temporanea
- c) espulsione.

I provvedimenti possono essere impugnati innanzi all'Assemblea

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente.

Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Associato a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.

La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- 1) assume la rappresentanza del Circolo;
- 2) convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- 3) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello

- stesso;
- 4) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
 - 5) firma, con presa d'atto successiva dell'Economo e/o del Segretario, gli impegni finanziari;
 - 6) può assumere talune decisioni previa consultazione ed approvazione, per le vie brevi, della maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - 7) può convocare, a sua discrezione, il Presidente e/o il Segretario di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;
 - 8) può nominare un Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di prolungata assenza, nel gestire l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

ART. 22) IL SEGRETARIO E L'ECONOMO

Il **Segretario** esplica le seguenti funzioni:

- 1) collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- 2) compila unitamente all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 3) ha cura dei libri e dei documenti contabili e sociali;
- 4) firma la corrispondenza ordinaria;
- 5) compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio;
- 6) sostituisce il Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento dello stesso.

L'**Economo** esplica le seguenti funzioni:

- 1) collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni;
- 2) compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 3) coordina le attività commerciali;
- 4) provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla

legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative annuali il cui importo è definito a livello di sistema con quote uguali definite dal CdA su tutto il territorio nazionale per le diverse categorie di associati;
- b. dalle eventuali quote supplementari e straordinarie richieste per la partecipazione degli associati alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;
- c. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi. Tra cui la quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;
- d. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- f. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- g. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano

conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi presenti, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole del quorum rafforzato della maggioranza degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

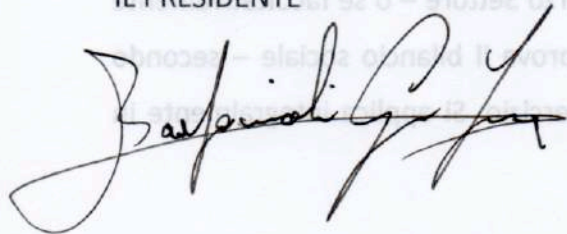
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

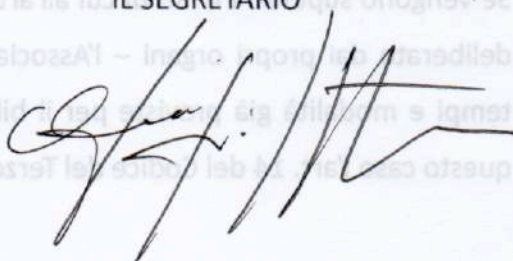
ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

SCIoglimento dell'Associazione e Devoluzione Patrimonio ad Altri ETS

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole del quorum rafforzato della maggioranza degli associati.